



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17026

Torino, 13 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 12.7.2017 a Cuneo tra Subalcuneo e Castagnolese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) non ha salutato l'Arbitro ed il Giudice di battuta a fine incontro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett. c) n. 1 e dall'art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino